



STATUTO Associazione Pubblica_Lab ETS

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione, ente del terzo settore, avente la seguente denominazione:

"Pubblica_Lab ETS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sant'Omero e ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se ciò avviene all'interno dello stesso Comune e lo stesso potrà essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione, nella relativa sezione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L'Ente **Pubblica_Lab ETS** assume la forma di associazione **non riconosciuta**, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i., **con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere:**

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

Finalità dell'ente e mission

*L'associazione **Pubblica_Lab ETS** si costituisce come ente non riconosciuto e senza scopo di lucro, con l'obiettivo di promuovere la crescita culturale, artistica e sociale del territorio. La missione dell'associazione è quella di utilizzare l'arte e la cultura come strumenti per l'inclusione sociale, l'educazione e lo sviluppo personale, creando spazi di incontro e collaborazione tra artisti, professionisti e la comunità locale.*

LV

ME

CAM

Soggetti a cui si rivolgono le attività

Le attività dell'associazione si rivolgono a:

- **Studenti, giovani e adulti:** interessati a percorsi di formazione artistica e professionale.
- **Comunità locali:** desiderose di partecipare a eventi che promuovano la cultura e l'identità del territorio.
- **Artisti e creativi:** alla ricerca di spazi di coworking e residenze artistiche per lo sviluppo di progetti interdisciplinari.
- **Turisti culturali:** attratti dall'arte e dal patrimonio paesaggistico locale.
- **Persone vulnerabili:** per facilitare l'inclusione attraverso attività artistiche e culturali.

Attività per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione Pubblica_Lab ETS persegue le sue finalità attraverso una serie di attività volte a promuovere l'arte, la cultura e l'inclusione sociale:

1. Educazione e formazione professionale:

- a. Organizzazione di corsi e laboratori artistici che spaziano dalle arti visive alla scrittura, dal design all'artigianato, favorendo la crescita professionale e personale. Verranno inoltre offerti percorsi di formazione psicofisica attraverso discipline come la danza, lo yoga e altre pratiche orientate al benessere, utilizzando l'arte come strumento di espressione e miglioramento del benessere mentale e fisico.
- b. Collaborazione con scuole, università e istituzioni culturali per progetti educativi legati alla creatività e all'innovazione.

2. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico:

- a. Iniziative per promuovere il patrimonio locale, come mostre, visite guidate e conferenze che stimolino la consapevolezza della ricchezza culturale e paesaggistica del territorio.
- b. Eventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, favorendo la partecipazione attiva della comunità.

3. Attività culturali e artistiche di interesse sociale:

- a. Realizzazione di mostre d'arte, concerti, festival, performance e rassegne cinematografiche, che incentivano la partecipazione culturale e sociale, coinvolgendo artisti nazionali e internazionali.
- b. Pubblicazione di materiali editoriali e multimediali per la diffusione della cultura, e attività di promozione delle arti, ad esempio cataloghi, riviste, libri, video, podcast, etc.

4. Residenze artistiche e coworking:

- a. Promozione di residenze artistiche per artisti locali, nazionali e internazionali, offrendo loro l'opportunità di lavorare a stretto contatto con la comunità locale e di sviluppare progetti creativi che saranno esposti in mostre temporanee.
- b. Servizi di **coworking** per artisti e professionisti creativi, offrendo spazi condivisi in cui collaborare, scambiarsi idee e generare progetti innovativi. Le strutture includeranno sale espositive, laboratori e spazi per incontri e eventi tematici.
- c. Incontri e talk tra artisti, coworker e la comunità locale, creando un flusso costante di dialogo interdisciplinare e culturale.

L'associazione intende promuovere una rete culturale inclusiva e partecipativa, integrando arte, cultura e turismo per stimolare il benessere sociale e la crescita del territorio.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvata in Assemblea dei soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, l'organo di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 del CTS.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la proposta di adesione e l'accettazione della quota associativa annuale, che sarà stabilita dall'Assemblea.

Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'associato si impegna a versare la quota sociale all'atto dell'accoglimento della domanda.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

LV

ME

CAM

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;
- utilizzare i servizi e le agevolazioni previste per il loro livello di associatura stabiliti dall'Assemblea.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- collaborare nel rispetto dei valori dell'associazione durante le attività ed eventi, mantenendo un comportamento etico e solidale.
- mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni apprese durante le attività di servizio.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, decadenza o recesso.

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dall'Organo di Amministrazione, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, comunicata mediante lettera o altro mezzo equipollente al Socio interessato qualora egli:

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi;
- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;
- non partecipa alle attività dell'associazione per un periodo superiore a 6 (sei) mesi senza giustificato motivo;
- pone in essere comportamenti che violino i principi di rispetto e collaborazione tra i soci;

W

ME

CAN

- faccia uso improprio del nome o del logo dell'associazione per fini personali o commerciali;
- riporti sanzioni penali che compromettano la reputazione dell'associazione.

Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato decade dalla qualità di associato:

- quando si renda moroso nel pagamento della quota associativa secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Assemblea. In tal caso l'effetto consegue automaticamente allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento del sollecito a regolarizzare la posizione (il quale dovrà contenere anche l'avvertimento degli effetti decadenziali collegati al perdurare dell'inerzia nel pagamento), che gli sia stato consegnato a mani o inviato tramite raccomandata A/R o altro mezzo equipollente, da parte del Presidente.
- Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio interessato. mediante lettera A/R o altro mezzo equipollente.
- L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare, in forma scritta, la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il Consiglio Direttivo dovrà disporre l'annotazione del recesso sul libro degli Associati.
- La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 (un) mese prima.
- I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove istituito e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- il Revisore legale dei Conti, ove istituito e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 7

Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione; l'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 1 (una) volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o

LV

ME

CAM

l'Organo di Amministrazione lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione e comunicata per iscritto agli associati mediante: lettera, mail o avviso affisso nella sede associativa. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere anche svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

in via ordinaria

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'esercizio e sulla individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.2 dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

in via straordinaria

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente che nomina, fra i Soci, un Segretario verbalizzante.

LV

ME

CAM

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 2 (due) giorni.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina, tra i Soci, un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 5 (cinque) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- promuovere iniziative di fundraising e ricerca di finanziamenti per le attività associative;
- organizzare eventi e manifestazioni per la promozione dell'associazione e delle sue attività;
- supervisionare la comunicazione e la promozione dell'associazione attraverso i canali social e i mezzi tradizionali;
- valutare e monitorare l'impatto delle attività svolte dall'associazione e proporre eventuali miglioramenti.

Il primo Consiglio Direttivo – Organi di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

W

ME

CAM

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, il medesimo organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno 2 (due) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

W

ME

CAM

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **Organo di controllo (eventuale)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora se ne ravvisi la necessità.

L'Organo di controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **Revisione legale dei conti (eventuale)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.;
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Entro il mese di ottobre, l'Organo di Amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

EVENTUALE ART. 15

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

W

ME

CAR

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

Ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio a i sensi dell'art. 14 del D.Lgs.117/17 s.m.i. l'associazione redige, deposita presso il Runtis e pubblica sul proprio sito internet il Bilancio sociale.

Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 16

Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri *organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto, previa domanda scritta formulata all'Organo di Amministrazione, di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente l'associazione, presso la sede legale dell'ente, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a rispondere entro 30 (treinta) giorni dalla richiesta formulata dall'aderente.

ART. 17

Volontari

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le spese *effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 **Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di *cessazione, estinzione o scioglimento* dell'associazione, *il patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo e in ogni caso in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 20 **Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto *Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Valeria Vivere C

McManu Espinosa

Cristina Moir